



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40

OGGETTO:

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REDATTO AI SENSI ART. 58 DEL D.L. 112/08 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE N. 133/08 - ANNO 2014 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

1.	BORGIS Roberto	Sindaco	PRESENTE
2.	ALLEMAND Fulvio	Consigliere	PRESENTE
3.	BORSOTTI Monica	Consigliere	PRESENTE
4.	BORTOLUZZI Giorgio	Consigliere	PRESENTE
5.	BRINO Renato	Consigliere	ASSENTE
6.	CAROLLO Salvatore	Consigliere	PRESENTE
7.	CICCONI Pierangela	Consigliere	PRESENTE
8.	DI PASCALE Giovanni	Consigliere	PRESENTE
9.	GRISA Guido	Consigliere	PRESENTE
10.	GUIFFRE Claudio	Consigliere	PRESENTE
11.	MASSET Roberto	Consigliere	PRESENTE
12.	PASSERIN Agostino	Consigliere	PRESENTE
13.	PELLE Maurizio	Consigliere	PRESENTE

Totale Presenti: 12
Totale Assenti: 1

Assume la Presidenza il Sindaco, BORGIS Roberto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 12 membri su n. 13 assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

Relazione Assessore Grisa che illustra le schede contenute nel Piano Alienazioni

Terminata la relazione dell'Assessore Grisa si apre la discussione sull'argomento (ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è conservata su file audio presso la segreteria comunale), così riassumibile:

Cons. Guiffre: Si dichiara d'accordo per quanto riguarda i contenuti delle schede del piano quali ad esempio la scheda relativa ai terreni della strada dello Jafferau, già ricordata dallo stesso consigliere in occasione della approvazione del precedente piano. Tuttavia ritiene che questo strumento, oltre ad essere aggiornato ogni anno, andrebbe rivisto nella sua globalità in quanto nel corso degli anni si sono inserite varie aree da alienare o valorizzare ma alle quali non è stata data attuazione. Chiede come mai non si proceda e suggerisce di fare una ricognizione generale magari stralciando quanto non più attuale, e impegnandosi a dare attuazione a tutto quello che rimane compreso nel piano.

Chiusa la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.58 del D.L. 25/06/2008, nr.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, nr.133 che testualmente recita:

“Art.58 - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali:

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'*articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'*articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'*articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione,

intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'*articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito con modificazioni dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'*articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001* si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'*articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001* sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla *legge 24 dicembre 1993, n. 560*.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli *articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito con modificazioni dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'*articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito con modificazioni dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'*articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

Dato atto che la puntuale ricognizione effettuata nell'ambito dei beni di proprietà comunale, come approvata con deliberazione di G.C. n. 78 in data 06/08/2014 non suscettibili di utilizzo istituzionale, ha portato all'individuazione di sette immobili, suddivisi tra edifici e terreni, in ragione della loro specifica dislocazione sul territorio comunale nonché in ragione all'eventuale interesse manifestato da privati cittadini per operazioni di alienazione o permuta;

Visto il Piano delle Alienazione e Valorizzazioni di cui al comma 2 dell'art. 58 del del D.L. 25/06/2008 nr.112, riportato nella forma di raccolta schede compilate per ciascuno dei beni immobili ricadenti sul territorio di competenza, allegato alla presente;

Visto il PRGC approvato con D.G.R. n. 27-41717 del 05/03/1985 e s.m.i.;

Atteso che gli immobili interessati saranno classificati automaticamente come "patrimonio disponibile", fatta salva la necessità di provvedere, ai fini della loro valorizzazione ed eventuale alienazione, al perfezionamento dei procedimenti volti all'eliminazione di ulteriori ed eventuali vincoli (es. uso civico);

Atteso inoltre che, ai sensi del comma 3 dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008, nr.112, la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 dello stesso dispositivo di legge ha effetto dichiarativo delle proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, producendo gli effetti previsti dall'art. 2644 del C.C., nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Visto il conto del patrimonio dell'esercizio 2013, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05/05/2014 immediatamente eseguibile;

Vista la documentazione esistente presso l'archivio e gli uffici comunali;

Richiamato il piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 45 del 29/11/2013;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, nr.241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i pareri favorevoli acquisiti sulla proposta operativa al presente atto dall'articolo 49 del D.Lgs. nr.267/2000 in merito:

- Regolarità tecnica dai responsabili dei servizi edilizia privata e urbanistica, lavori pubblici e patrimonio ciascuno per quanto di propria competenza;
- regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	12
Votanti	9
Astenuti	3 (Borsotti- Pelle- Di Pascale)
Voti favorevoli	8
Voti contrari	1 (Guiffre)

DELIBERA

Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni Immobiliari relativo all'anno 2014 composto dalle allegare schede:
A) nr.06 schede relative ai terreni;
B) nr.01 scheda relative a una strada pubblica;
quali immobili non strumentali all'esercizio della proprie funzioni istituzionali suscettibili di eventuale valorizzazione ovvero dismissione, ricadenti nel proprio territorio.
2. Di dare atto che, relativamente alla scheda n. 4 – terreni e n. 5- terreni si dovrà procedere con l'adozione di apposita variante urbanistica ai sensi dell'art. 16bis della L.R. 56/77 .
3. Di dare atto che l'elenco degli immobili di cui al citato Piano ha effetto dichiarativo della proprietà e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, ai sensi dell'art. 58 comma 3 del D.L. 25/06/2008 nr.112.
4. Di dare atto che il Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni Immobiliari, approvato con il presente atto, costituisce integrazione al Bilancio di Previsione 2014 ed ai correlati documenti di programmazione 2014-2016 ed esplicherà effetti per il triennio 20142/2016.
5. Di confermare il Piano delle alienazioni approvato nell'anno 2013 e precedenti per quanto non modificato dal presente atto.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00 costituendo un allegato del bilancio 2014 in approvazione al punto all'ordine del giorno successivo, con una seconda distinta votazione resa in forma palese che dà il seguente esito:

Presenti	12
----------	----

Votanti	9
Astenuti	3 (Borsotti- Pelle- Di Pascale)
Voti favorevoli	8
Voti contrari	1 (Guiffre)